

DISCIPLINARE DI INCARICO
PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
-AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.P.R. 207/2010-
PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA
-SCUOLA PRIMARIA DON MILANI, VIA DANTE – CIG Z7911F840C
IMPORTO LAVORI € 1.170.506,90.

L'anno 2014, il giorno del mese di in Pogliano, tra l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'Arch. Giovanna Frediani, in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente, e l'Ing., con studio in, Via,
C.F.,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Affidamento incarico

L'Amministrazione Comunale di Pogliano affida all'Ing., iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n., in qualità di legale rappresentante della Società, l'incarico professionale per la verifica della progettazione come specificato all'art. 2 per il servizio in oggetto.

Art. 2
Prestazioni

Il soggetto incaricato dovrà procedere alla verifica prevista all'art. 112 D.Lgs 163/2006 e agli art. 45,52 e 53 del DPR 207/2010 del progetto definitivo ed esecutivo¹ per ristrutturazione e ampliamento della palestra scolastica – Scuola Primaria Don Milani, via Dante.

Si evidenzia che il progetto definitivo è suddiviso in quattro lotti ed è intenzione dell'Amministrazione Comunale dare la priorità alla progettazione definitiva complessiva e alla progettazione esecutiva dei primi due lotti dell'opera; l'attività di verifica della progettazione esecutiva dei restanti lotti avverrà su richiesta scritta dell'Amministrazione.

Il Soggetto Incaricato si impegna a partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari col Responsabile di Procedimento e col progettista .

¹ L'attività di verifica è affidata unitariamente per tutti i livelli.

Art. 3 Termine di esecuzione

Ogni livello di progetto si intende verificato positivamente se porta alla conclusione positiva conformemente alla check-list **allegata sub A** al presente disciplinare e dovrà compendiarsi nel rapporto conclusivo in conformità all'**allegato sub B** al presente atto.

La prestazione di verifica richiesta, dovrà essere svolta nei termini di seguito specificati:

- entro 10 giorni dalla data di consegna degli elaborati progettuali dovrà essere prodotto il rapporto di verifica di cui all'**allegato sub A e sub B**;
- dalla eventuale documentazione integrativa richiesta a seguito dell'**allegato sub A** si assegnano ulteriori 5 giorni per la trasmissione del rapporto conclusivo di cui all'**allegato sub B**.

Deve essere sottoscritto dal coordinatore identificato nelle premesse.

Qualora il Soggetto Incaricato ritenga che il progetto non possa riportare una verifica positiva, egli dovrà indicare le prescrizioni necessarie per ottenere esito favorevole.

Se il progettista ritiene di non conformarsi a tali indicazioni potrà rifiutarsi, solamente se le ritiene errate e se da esse possono derivare conseguenze pregiudizievoli per la stazione appaltante;

il progettista dovrà adeguatamente motivare; in caso di contrasto sarà il Responsabile di Procedimento a decidere.

Per il controllo a campione dovrà essere accertata la rispondenza tra alcune quantità totali riportate nel computo metrico e gli elaborati grafici progettuali per determinare l'attendibilità di massima dei dati riportati nel computo metrico medesimo.

Nei rapporti periodici allegati al rapporto conclusivo dovranno essere specificatamente indicati su quali grandezza sono stati eseguiti i controlli a campione in quanto per essi si applica il comma 1-bis dell'art. 240-bis D. Lgs 163/2006.

Con la verifica si intenderà attestata la completezza e chiarezza della documentazione nonché la validità dei dati e dei metodi al fine di accertare i parametri ed i valori di riferimento utilizzati per la definizione delle scelte progettuali, i metodi di verifica e di prova utilizzati per la verifica interna delle previsioni di progetto, le modalità di valutazione e retroazione (feedback) utilizzate nell'analisi e nella selezione delle alternative progettuali esaminate.

Art. 4 Svolgimento contratto

Il Soggetto Incaricato svolgerà l'incarico in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione.

Ai sensi dell'art. 2232 C.C. il Soggetto Incaricato non può avvalersi del subappalto. Resta comunque impregiudicata la sua responsabilità.

Il presente contratto è relativo a servizi di natura intellettuale, pertanto non si applicano le disposizioni relative al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, anche se svolto presso

l'Appaltante.

Il Soggetto incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari solo nell'ipotesi prevista dal successivo art. 6 terzo paragrafo di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. In quella ipotesi il Soggetto Incaricato deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e secondo il modello allegato. (**Allegato C**).

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti al Soggetto Incaricato mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati

Art. 5 Sospensione o recesso dal contratto

L'Appaltante ha la facoltà di sospendere o recedere dal contratto in qualsiasi momento. In tal caso il Soggetto Incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per il lavoro effettuato fino alla data della sospensione o recesso, se svolto in conformità al presente atto e tecnicamente corretto. Il Soggetto Incaricato non ha diritto a risarcimento danni.

Qualora l'Appaltante intenda dare corso al completamento del contratto, sia in caso di sospensione che di recesso, quanto corrisposto sarà conteggiato come acconto sulle competenze spettanti per il completamento del contratto.

Il recesso dal contratto da parte del Soggetto Incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Appaltante per i danni provocati.

Art. 6 Determinazione onorario

L'importo dell'onorario è calcolato in complessivi € - (oltre contributi e IVA di legge), di cui:

- per il progetto definitivo €
- per il progetto esecutivo dei Lotti 1 e 2 €
- per il progetto esecutivo del Lotto 3 €
- per il progetto esecutivo del Lotto 4 €

Il Soggetto Incaricato dà atto di avere tenuto conto nella determinazione dell'onorario come sopra quantificato del grado di complessità dell'incarico, e di aver fornito al Comune tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. Tale importo risulta adeguato all'importanza dell'opera. Null'altro spetta al Soggetto Incaricato a qualsiasi titolo, per l'incarico del presente contratto. Tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Art. 7 Modalità di pagamento dell'onorario

L'onorario verrà corrisposto al termine della verifica con esito positivo, su presentazione di regolare parcella/fattura da parte del Soggetto Incaricato.

Il suddetto compenso è subordinato ad una corretta prestazione che verrà controllata da un incaricato dell'Appaltante.

Nel caso il risultato della prestazione fornita venga giudicato assolutamente non conforme a quanto previsto nel presente atto non sarà riconosciuto alcun compenso, qualora invece sia giudicato non perfettamente conforme a quanto previsto nel presente atto verrà applicata una decurtazione affinché l'onorario sia commisurato al risultato della prestazione fornita.

Il pagamento verrà effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa parcella/fattura e nel qual caso l'aggiudicatario dovrà dichiarare, compilando l' **(Allegato C)** il c/c dedicato intestato al Soggetto Incaricato (art. 3 legge n. 136/2010),

Art. 8 Risoluzione del contratto

L'Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza di uno qualsiasi degli obblighi assunti dal Soggetto Incaricato. Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara al Soggetto Incaricato che intende valersi della clausola risolutiva, in particolare qualora il ritardo nella presentazione del rapporto conclusivo superi i 30 giorni.

L'Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei soggetti previsti dalla L. n. 136/2010.

Art. 9 Incompatibilità

Il Soggetto Incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuale (in particolare art. 2 c. 3 DPR 487/1994), e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Ai sensi dell'art. 48 c. 1 DPR 207/2010 il Soggetto incaricato non può intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione del contratto. Per conclusione del contratto si intende la consegna del rapporto conclusivo di cui all'art. 2.

Il Soggetto Incaricato non può svolgere per il medesimo progetto: la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudo (art. 49 c. 5 DPR 207/2010; art. 216 c. 7 lett. c) DPR 207/2010).

Art. 10 Assicurazione, rischi ed infortuni

L'Appaltante non si assume rischi infortunistici nell'ambito dello svolgimento del contratto, in quanto è esclusa, da parte di entrambi i contraenti, qualsiasi volontà di inserimento del Soggetto Incaricato nella struttura organizzativa istituzionale dell'Appaltante, con la conseguente assenza di vincoli di subordinazione gerarchica e di prestazione di orario di lavoro.

Alla sottoscrizione del presente contratto, il Soggetto Incaricato ha presentato la polizza assicurativa avente le seguenti caratteristiche:

- a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di importo non inferiore a:

- 5% del valore dell'opera con il limite di 500.000 € per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'art. 28 c. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006
 - 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 € per lavori di importo pari o superiore a detta soglia
- b) nel caso il Soggetto Incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso un'idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla precedente lettera a).

Art. 11 **Definizione delle controversie**

Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, saranno deferite ad un collegio arbitrale ai sensi degli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la competenza del Giudice ordinario sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. A tal fine, infatti, si dà atto che il Soggetto Incaricato non ha esercitato il diritto e la facoltà in capo allo stesso di recusare la presente clausola compromissoria secondo i termini e le modalità prescritte dall'art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs n. 163/2006.)

Art. 12 **Trattamento dati**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati forniti all'Appaltante saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante.

Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. L'interessato ha diritto di verificare l'esistenza presso l'Appaltante di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l'aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.

L'istanza per l'esercizio dei diritti, intestata all'Appaltante titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento dati ossia a

Art. 13 **Conclusioni**

Le parti stabiliscono sin da ora di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragione di tutela di pubblici interessi, la necessità.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

PER IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Arch. Giovanna Frediani